

Federazione Italiana Giuoco calcio
Legg Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 29 GENNAIO 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DELLA L.N.D. – REGOLAMENTAZIONE FIFA SU MINORI STRANIERI PER PRIMO TESSERAMENTO E TRASFERIMENTO DALL'ESTERO

Si comunica che sul sito www.lnd.it (alla voce COMUNICAZIONI/COMUNICATI) è a disposizione il Comunicato Ufficiale n. 100 della L.N.D., riportante il testo integrale della comunicazione pervenuta dalla F.I.G.C. in data 26 gennaio 2010, inerente l'applicazione del nuovo Regolamento F.I.F.A. in materia di primo tesseramento e di trasferimento dall'estero di calciatori minori stranieri, integrata dalle accluse disposizioni di cui all'art. 19/2, lett. b), del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei calciatori.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

2.1 MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – CAMPIONATO CARNICO

Quanto si va ad evidenziare è stato elaborato in base agli organici esistenti che qui di seguito si richiamano:

- **1 girone di Prima Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di Seconda Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di Terza Categoria da 13 squadre.**

Il meccanismo è stato elaborato nella previsione che si verifichino, al termine delle iscrizioni al Campionato Carnico 2009/2010, le seguenti ipotesi:

- ⇒ **una squadra non iscritta in Terza Categoria;**
- ⇒ **due squadre non iscritte in Terza Categoria;**
- ⇒ **una squadra non iscritta in Seconda Categoria;**
- ⇒ **una squadra non iscritta in Prima Categoria.**

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 3^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Composizione Girone 2009 / 2010	12 squadre	
Promosse alla Seconda Categoria al termine del Campionato 2009 / 2010	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2009 / 2010	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2010 / 2011	12 squadre	

IPOTESI DI DUE SQUADRE NON ISCRITTE AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 3^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Composizione Girone 2008 / 2009	11 squadre	
Promosse alla Seconda Categoria al termine del Campionato 2009/ 2010	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2009 / 2010	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2010 / 2011	11 squadre	

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 2^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2009 / 2010	14 squadre con ripescaggio di una squadra	
Ripescaggio 2009 / 2010	Una squadra dalla 3^ Categoria, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del C.R.	1
Promosse alla Prima Categoria al termine del Campionato 2009 / 2010	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Prima Categoria al termine del Campionato 2009 / 2010	le ultime tre classificate	3
Promosse dalla Terza Categoria al termine del Campionato 2009 / 2010	le tre prime classificate	3
Retrocederanno alla Terza Categoria al termine del Campionato 2009 / 2010	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2010 / 2011	14 squadre	

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 1^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2009 / 2010	14 squadre con ripescaggio di una squadra	
Ripescaggio 2009 / 2010	Una squadra dalla 2^ Categoria, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del C.R.	1
Promosse dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2009 / 2010	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Prima Categoria al termine del Campionato 2009 / 2010	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2010 / 2011	14 squadre	

A maggior chiarimento di quanto esposto viene evidenziato il principio che comunque i Gironi di Prima e Seconda Categoria avranno 14 Squadre cadauno, mentre il Girone di Terza Categoria sarà composto da un numero di Squadre dipendente dalle iscrizioni al Campionato di Terza Categoria e dall'eventuale meccanismo dei ripescaggi a favore della Prima e Seconda Categoria teste formulato.

3. RIUNIONE SOCIETA'

E' programmata una riunione con le Società della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo come sotto riportato:

DOMENICA 07 FEBBRAIO 2010

alle ore 10.00 a Tolmezzo

presso la sala riunioni della Comunità Montana della Carnia

La riunione si svolgerà con il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Delegato della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo sull'attività svolta nella stagione sportiva 2008/2009;
2. Interventi dei dirigenti delle Società presenti;
3. Intervento del Presidente del Comitato Regionale L.N.D., p.i. Renzo Burelli;
4. Premiazioni.

4. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010

4.1) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE

Il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della L.N.D., ha deliberato che all'atto di iscrizione al Campionato di competenza, le Società devono versare, in un'unica soluzione, una tassa forfetaria di iscrizione, una tassa associativa, una cauzione ed anticipo assicurativo calciatori.

Le tasse relative all'iscrizione sono le seguenti:

GIRONI DI 1°, 2° E 3° CATEGORIA DEL CAMPIONATO CARNICO

- Tassa forfetaria partecipazione al Campionato stabilita dalla L.N.D.	€ 250,00
- Tassa associativa alla L.N.D.	€ 200,00
- Cauzione partecipazione al Campionato	€ 800,00
- Anticipo spese assicurazione Calciatori	€ 950,00
Totale	€ 2.200,00

Le sopraccitate tasse, dovranno essere interamente versate all'atto dell'iscrizione al **Comitato Regionale F.V.G.** della **F.I.G.C.**, tramite assegno circolare non trasferibile che dovrà pervenire entro e non oltre il 27 febbraio 2010, intestato alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto elencati documenti e dovrà pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. - C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 TRIESTE, entro e non oltre il

SABATO 27 FEBBRAIO 2010

- dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2008/2009;
- scheda informativa (colore gialla ed allegata);
- mod. 6/L.N.D. "Censimento Federale" (allegato – **da compilare in triplice copia**);
- dichiarazione onorabilità (allegata).

N.B.: a breve, il Comitato Regionale provvederà ad inviare ad ogni Società l'estratto conto aggiornato.

Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco da ritirarsi presso la delegazione o che verrà consegnata a ciascuna società nel corso della riunione con le stesse previste il 07 febbraio 2010.

Si comunica, che la Delegazione predisporrà d'ufficio l'effettuazione di gare in anticipo nella giornata del sabato.

Si rende noto inoltre che domenica 23 maggio 2010 il Campionato sarà sospeso in coincidenza con l'arrivo della tappa del Giro d'Italia "Mestre - Zoncolan". Le relative gare saranno anticipate al pomeriggio di sabato 22.05.2010 con inizio alle ore 16.00 o su richiesta delle società interessate in notturna a venerdì 21.05.2010 (La richiesta di anticipo al venerdì dovrà pervenire entro il 13 maggio 2010)

DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE ART. 51 DELLE N.O.I.F.

Si riportano, qui di seguito, le modalità previste dall'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - *dei punti conseguiti negli incontri diretti*; - *a parità di punti della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri*. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

4.2) INIZIO CAMPIONATO

La data d'inizio dei Campionati sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

4.3) COMPUTO AMMONIZIONI

Si invita le società a prendere la dovuta visione del comma 8) dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

4.4) SQUALIFICA CALCIATORI PER RAGGIUNTO LIMITE DI AMMONIZIONI O SQUALIFICA CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Questa Delegazione intende far presente l'utilità di una attenta lettura dei Comunicati Ufficiali onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti a superficiali controlli dei provvedimenti disciplinari:

Si ritiene opportuno ricordare:

- sul Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i nominativi dei calciatori che avranno raggiunto la terza ammonizione o che comunque si porranno in condizione di essere squalificati per aver raggiunto il limite di ammonizioni.

Le Società avranno quindi la possibilità di conoscere anticipatamente se un calciatore "diffidato" sarà squalificato alla successiva ammonizione (con il controllo anche dei rapportini arbitrali di fine gara) e potrà attivarsi, per avere la certezza dell'adozione del provvedimento disciplinare.

E' doveroso ricordare che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, dovranno essere scontate solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale non essendo soggette ad automatismo.

In tutti i casi, sia per il Comunicato spedito il mercoledì che per quello eventualmente spedito in altra giornata, le decisioni si ritengono conosciute dal giorno di affissione del Comunicato stesso all'albo del Comitato.

4.5) RAPPORTINI DI FINE GARA

Si richiama l'attenzione di tutte le società sulla necessità di controllare, alla presenza dell' arbitro il rapportino di fine gara.

Essendo un documento non ufficiale, non può essere invocato a -posteriori- come prova su eventuali discordanze con il referto ufficiale di gara rimesso dall'arbitro al Comitato.

4.6) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARA

Si ritiene opportuno ricordare alle Società quanto previsto dall'art. 26, punto 2) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che riportiamo qui di seguito:

I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco.

Le richieste in tal senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, utilizzando esclusivamente gli appositi stampati allegati al presente C.U. e disponibili presso la sede della Delegazione.**

Si precisa pertanto, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, **la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare**, oppure **l'anticipo o posticipo** ad altra data delle stesse, dovranno essere presentate alla **Delegazione Distrettuale di Tolmezzo entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno precedente la data fissata per la gara.**

La richiesta per avere accoglimento, **dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara**, la richiesta **potrà pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente**, accompagnata **da opportune e valide motivazioni che ne giustificano la variazione.**

Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma previsto da calendario ufficiale.

Le Società, sono cortesemente invitate a rispettare i calendari, e a prestare particolare attenzione alle variazioni autorizzate dalla Delegazione Distrettuale scrivente e riportate nel Comunicato Ufficiale.

Si comunica sin d'ora onde evitare spiacevoli dinieghi, che non saranno concesse inversioni di campo, se non per comprovate e documentate gravi cause.

4.7) RECUPERO GARE

I recuperi di eventuali gare non disputate nelle giornate di calendario o sospese per qualsiasi motivo, si effettueranno, **di norma**, il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva effettuarsi la gara.

Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle **ultime tre giornate**, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.

La Delegazione si riserva, comunque, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza di casi particolari.

4.8) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all'orario ufficiale pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

Questa Delegazione si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.

Nell'eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

4.9) DECORENZA VALIDITA' COMUNICATI UFFICIALI

Trascriviamo qui di seguito l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 13 – N.O.I.F. – Pubblicazione delle Decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Nel caso specifico il comunicato verrà pubblicato di norma il mercoledì, fatto salvo esigenze o situazioni particolari per cui la Delegazione si riserva, nel rispetto del regolamento vigente, di procedere alla pubblicazione in altra giornata.

Art. 17 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

... omissis...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.

... omissis...

4.10) INDENNIZZI PER RECUPERI INFRASETTIMANALI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito anche per la stagione sportiva 2008/2009 siano previsti indennizzi che saranno riconosciuti alle società (sia ospitante che ospitata) tenute ad effettuare gare di recupero in giornate infrasettimanali feriali con esclusione del sabato.

- Campionato Carnico (3^a Categoria) € 105,00

Gli importi degli indennizzi saranno ripartiti ed addebitati, in parti uguali, tra tutte le società del Campionato a cui fanno riferimento i recuperi.

4.11) ART. 60 DELLE N.O.I.F. – IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 60 delle N.O.I.F. "Impraticabilità del terreno di giuoco".

PRESENTAZIONE IN CAMPO

Il termine di attesa per la presentazione in campo è pari alla durata di un tempo della gara del campionato a cui si fa riferimento.

La Delegazione, ha facoltà di ridurre il predetto termine dandone però comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

4.12) ART. 61 DELLE N.O.I.F. – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 61 delle N.O.I.F. "Adempimenti preliminari alla gara".

4.13) ART. 62 DELLE N.O.I.F. – TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico.

ART. 62 DELLE N.O.I.F.

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara (munita di documento di ricevuta attestante la spedizione e/o consegna alla competente Autorità).

4.14) ART. 63 DELLE N.O.I.F. – DIREZIONE DELLE GARE UFFICIALI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 63 delle N.O.I.F. "Direzione delle gare ufficiali".

4.15) ART. 64 DELLE N.O.I.F. – POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO, ALLA PROSECUZIONE OD ALLA INTERRUZIONE DELLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 64 delle N.O.I.F. "Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara".

4.16) ART. 65 DELLE N.O.I.F. – ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 65 delle N.O.I.F. "Assistenza agli ufficiali di gara".

4.17) ART. 66 DELLE N.O.I.F. (comma 2, 3, 4, 5) – PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Considerato il Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri già operante contro la violenza negli stadi, sentiamo il dovere di rivolgerci ai Dirigenti delle Società che ospitano le gare interne durante i Campionati e durante le altre manifestazioni ufficiali, affinché si rendano responsabili dell'incolumità dei calciatori, **assicurandosi che le porte o i cancelli di accesso al campo di gioco siano praticamente inaccessibili a tutti coloro i quali non sono iscritti nelle liste formazioni, onde evitare l'ingresso abusivo a persone che potrebbero creare situazioni in contrasto con quanto previsto dalle Norme o rendersi responsabili di violenze nei confronti dei tesserati presenti sui campi, facendo scattare provvedimenti di inaudita gravità, come anche l'arresto dei responsabili di simili azioni.**

Quindi, cancelli ben chiusi, ingresso vietato a chi non è iscritto in lista e massima allerta anche al termine dell'incontro nei confronti di qualche persona che non abbia capito a quali guai può andare incontro e a quali guai può provocare anche a chi gestisce la manifestazione sportiva.

Si invitano le società a prendere la dovuta visione dei comma 2), 3), 4), 5) dell'art. 66 delle N.O.I.F. "Persone ammesse nel recinto di giuoco" e per maggior chiarimento si riporta di seguito quanto trascritto alla pag. 36 del C. U. n. 1/stagione sportiva 2008/2009 della L.N.D. (**già in vs. possesso**):

omissis

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, le seguenti persone:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; nei Campionati di cui al punto n. 14 (del Comunicato Ufficiale n. 1/stagione sportiva 2009/2010 della L.N.D), ovvero, in mancanza, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (**facoltativo**).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C."

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

4.18) ART. 67 DELLE N.O.I.F. – ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 67 delle N.O.I.F. "Assenza dell'arbitro designato".

4.19) ART. 69 DELLE N.O.I.F. – REQUISIZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 69 delle N.O.I.F. "Requisizione dei campi di gioco".

4.20) ART. 71 DELLE N.O.I.F. – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;

4.21) ART. 72 DELLE N.O.I.F. – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di gioco dei calciatori".

4.22) ART. 73 DELLE N.O.I.F. – COMPORTAMENTO DEI CALCIATORI IN CAMPO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 73 delle N.O.I.F. "Comportamento dei calciatori in campo".

4.23) ART. 74 DELLE N.O.I.F. – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 74 delle N.O.I.F. "Sostituzione dei calciatori". Per ulteriore chiarimento si precisa: nel corso delle gare organizzate dai Comitati provinciali e locali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate in ambito nazionale, regionale e provinciale, le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina lunga)**

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.
- premesso che per tutta la durata della gara dovrà essere schierato un giocatore nato dal 01 gennaio 1990 (norma soggetta a ratifica da parte del Comitato Regionale) lo stesso giocatore potrà essere sostituito da analogo giocatore nato dal 01.01.1990.

4.25) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

4.26) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

4.27) SEGNATURA E CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIUOCO

Nel diffidare all'uso indiscriminato di materiali nocivi, si rammenta alle società che le "disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco - Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. – Regola 1 delle Regole Giuoco del Calcio", al punto 1) prescrive:

- **"le linee devono essere bianche, tracciate con GESSO o con altro materiale idoneo e non nocivo alle persone e devono avere larghezza massima di 12 cm. e minima di 10 cm."**

Le società e per esse il Presidente sono responsabili della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra e sono chiamate a rispondere per gli eventuali danni derivanti nel caso di impiego di materiali corrosivi.

- In caso di neve, il terreno può essere segnato con polvere di carbone o con altro materiale visibile, idoneo e non nocivo; in caso di pioggia, se necessario, con segatura.

- Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno, delle porte, del pallone e per tutto quanto di attinenza con il terreno di giuoco non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara.
- Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto alla presenza del capitano della squadra avversaria, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara e riportandone tutti i particolari nel referto.

4.28) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 24, 2° comma, lett. b) – 29 e 32 , 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

4.29) CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DI ARBITRI E DI ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Si ritiene utile riportare le disposizioni, tuttora in vigore, relative alla consegna delle chiavi dell'autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

“ gli Arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare al Dirigente Responsabile della Società ospitante il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi.

Nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o dell'assistente farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire nel rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione”.

4.30) TUTELA MEDICO SPORTIVA

Si riporta, qui di seguito, l'art. n. 43 “TUTELA MEDICO SPORTIVA” delle N.O.I. della F.I.G.C.:

- 1) Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- 2) L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori fino a 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica, e nel caso di cui all'art. 34 comma 3) ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
- 3) Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
- 4) Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle Società ed aggiornate a cura del medico sociale.
- 5) Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la **SEGRETERIA FEDERALE, la DIVISIONE od il COMITATO** competente, nonché la **SEZIONE MEDICA DEL SETTORE TECNICO**, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 6) La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.
- 7) In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Ribadendo che è compito dei tesserati sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità sportiva, che il compito delle società è di tenere agli atti le certificazioni di idoneità e comunicare immediatamente agli appositi enti l'eventuale non idoneità per la revoca del tesseramento.

4.31) VALORI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE

Il Consiglio Federale, ha a suo tempo confermato i seguenti valori medi di illuminazione orizzontale:

- per stadi capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo 100 lux
- per stadi da 3.000 a 5.000 spettatori minimo 150 lux
-

I valori suddetti non riguardano le gare di competizioni Internazionali, sia di società sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono, invece, valori più elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.

4.32 COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 23/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2009/2010.

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2009/2010;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

per la stagione sportiva 2008/2009 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- | | |
|--|---------|
| Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Italiana Calcio Professionistico, e della Lega Nazionale Dilettanti | € 55,00 |
| - Per le società che svolgono attività Esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica | € 15,00 |

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Per le Società federali | € 25,00 |
|---------------------------|---------|

4. Tasse per ricorsi

- | | |
|--|----------|
| A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo- per le società appartenenti alla LNP | € 260,00 |
| - per le società appartenenti alla LICP | € 180,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 100,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali | € 78,00 |
| - per le società appartenenti al SGS | € 52,00 |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 52,00 |

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale

- | | |
|---|----------|
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali | € 130,00 |
|---|----------|

- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00
C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale con procedura d'urgenza	
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 200,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 100,00
D) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale	
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg.	€ 280,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg.	€ 200,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti al SGS	€ 180,00
E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 200,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
F) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d'urgenza	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 650,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 500,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
G) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
H) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 350,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP	€ 250,00
- di società appartenenti alla LICP	€ 180,00
- di società appartenenti alla LND	

partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND	
partecipanti ai Campionati Nazionali Junior	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND	
partecipanti ai Campionati Regionali	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	€ 31,00

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

- di società appartenenti alla LNP	€ 330,00
- di società appartenenti alla LICP	€ 230,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 90,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	€ 45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione italiana arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN C	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali € 250,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale (comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€ 6,50
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale (comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€ 11,50
- Calciatori Professionisti di Serie A e B (solo tassa tesseramento)	€ 50,00
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione (solo tassa tesseramento)	€ 35,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione", "Giovani Dilettanti" (solo tassa tesseramento)	€ 4,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) (comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 200,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 85,00
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione	€ 100,00
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione	€ 45,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 15,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 75,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 50,00

6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico) Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse	
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario) (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)	€ 1,00
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali	€ 2,50

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti	€ 500,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00
Lega Nazionale Dilettanti	€ 50,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2008/2009 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€ 4,00
- certificato assicurativo "piccoli amici"	€ 2,00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€ 4,50
 <u>- Tasse di iscrizione ai campionati:</u>	
Allievi Nazionali Società Professionistiche	€ 530,00
Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche	€ 430,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€ 380,00
Società Dilettanti	€ 310,00
Società di Puro Settore	€ 260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€ 330,00
Società Dilettanti	€ 260,00
Società di Puro Settore	€ 210,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 60,00
Esordienti Provinciali	€ 60,00
Pulcini Provinciali	€ 60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 60,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei su indicati campionati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

4.33) AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:

Campionato di 3^a Categoria

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 250,00
3 ^a rinuncia	€ 500,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati.

4.34) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2008/2009 sarà consentita a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

4.35) CLASSIFICA MARCATORI

Come nelle precedenti stagioni sportive, questa delegazione non dà luogo a compilazione di alcuna classifica marcatori. Pertanto, le classifiche pubblicate sui quotidiani locali, sono di esclusiva formulazione degli stessi, e pertanto eventuali contestazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente alle redazioni sportive dei singoli giornali. ***Tale precisazione viene espressa, onde evitare gli spiacevoli comportamenti, tenuti da singoli tesserati e dalle loro rispettive società nelle passate stagioni.***

4.36) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMPIONATO CARNICO 2008/09

Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva

	Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
1	MUNER MICHELE	FUS-CA	1	18/10
2	FIOR MARIO	VERZEGNIS	1	22/10
3	GERIN DANIELE	TIMAUCLEULIS	1	22/10
4	VERITTI ANDREA THOMAS	AUDAX	1	22/10
5	MANENTE ADRIANO	TRASAGHIS	1	22/10
6	FARINATI ANDREA	ARTA TERME	2	23/10
7	CASANOVA ANTONIO	SAN PIETRO	1	23/10
8	CORADAZZI RUDI	OVARESE	1	23/10
9	VIDALI MAURIZIO	OVARESE	1	23/10
10	IOB WILLIAM	OVARESE	1	23/10
11	IACONISSI MATTIA	EDERA	1	23/10
12	COIDESSA ROBERTO	FOLGORE	1	23/10
13	SCHEMBARI SALAVATORE	IL CASTELLO	1	23/10
14	STICOTTI BRUNO	MALBORGHETTO	1	23/10

15	DE CRIGNIS ENNIO	RAVASCLETTO	2	23/10
16	DEL FABBRO MASSIMO	RAVASCLETTO	1	23/10
17	DEREANI FRANCESCO	VAL RESIA	1	23/10
18	CLAPIZ ALESSANDRO	STELLA AZZURRA	3	23/10
19	QUAGLIA MARCO	COMEGLIANS	2	23/10
20	MATIZ MARWIN	TIMAUCLEULIS	2	23/10
21	MAIERON WALTER	TIMAUCLEULIS	1	23/10
22	MATIZ LUCA	TIMAUCLEULIS	1	23/10
23	QUAGLIA STEFANO	AMARO	1	23/10
24	BITUSSI MANUEL	RIGOLATO	1	23/10
25	TACH ENRICO	SAPPADA	1	23/10
26	CIORBA MIRCO	STELLA AZZURRA	1	23/10
27	GAIER WALTER	VERZEGNIS	1	23/10

5. TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI

In riferimento all' elenco dei calciatori svincolati per decadenza del tesseramento (Art. 32 N.O.I.F.) pubblicato sul C.U. n. 34 del 20.01.2010 si specifica che tale elenco riporta **ESCLUSIVAMENTE** i nominativi dei giocatori che hanno presentato la richiesta nella corrente stagione sportiva.

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori così svincolati, ha validità annuale, e nel caso si ritesseranno per qualsiasi società, saranno svincolati d'ufficio all'inizio della prossima stagione sportiva, così come avvenuto per coloro che hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, **E CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE SVINCOLATI** all'inizio della presente stagione.

Tali calciatori, **DEVONO SOTTOSCRIVERE UN AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE TESSERAMENTO, OGNI INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA SOCIETA'.**

6. COPPA CARNIA 2009/2010

6.1) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE DELLA COPPA CARNIA 2008/09

Si pubblica l'elenco dei provvedimenti disciplinari oltre il termine della Coppa Carnia

(Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva)

	Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
1	BURBA MIRCO	AMPEZZO	2	62/09
2	CANDOTTI VANNI	AMPEZZO	1	62/09
3	GONANO RAFFAELE	ANCORA	1	61/09
4	ROMANO MICHELE	LAUCO	1	61/09
5	DE LUCA MARCO	MALBORGHETTO	1	61/09
6	CONCINA STEVE	PALUZZA	1	61/09
7	FADI DENIS	RIGOLATO	1	61/09
8	DOROTEA DIEGO	MOBILIERI	1	69/09
9	STEFANI RAFFAELE	RAPID	1	69/09
10	BURBA MARCO	OVARESE	1	08/10
11	MARTINI LUCA	REAL I.C.	1	09/10
12	AGOSTINIS ROBERTO	REAL I.C.	1	09/10
13	CORADAZZI IGOR	OVARESE	3	09/10
14	CORADAZZI RUDI	OVARESE	1	09/10
15	MOROCUTTI GIANPIERO	OVARESE	2	09/10

6.2) ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2009/2010 della Coppa Carnia.

La domanda compilata sul modulo che si allega, deve pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. - C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 TRIESTE entro e non oltre

SABATO 27 FEBBRAIO 2010

corredata dall'assegno circolare non trasferibile pari all'importo di € 105,00 (centocinque//00) e dalla dichiarazione di disponibilità dell'impianto di giuoco, rilasciata dall'ente proprietario.

6.3) FORMULA DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento della coppa si articolerà nelle seguenti fasi:

1^ fase: in funzione delle iscrizioni si formeranno di norma gruppi di quattro squadre ed eventualmente alcuni di tre squadre con gara di sola andata. I gruppi saranno formati a giudizio insindacabile della delegazione.

2^ fase: (**ottavi di finale**) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione. Accedono alla seconda fase n° sedici squadre, le prime classificate di ogni girone e le migliori seconde dei gironi a quattro che saranno scelte con i seguenti criteri:

- miglior punteggio;
- migliore differenza reti;
- maggior numero di gol realizzati;
- maggior numero di vittorie in trasferta;
- sorteggio.

3^ fase: (**quarti di finale**) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione.

4^ fase: (**semifinali**) con gara di sola andata su campi da designare provvisti di impianto di illuminazione.

Finale: in data da determinare nella seconda settimana di **agosto 2010** su campo da designare da parte della delegazione.

6.4) INIZIO COPPA

La data d'inizio della Coppa Carnia, sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

6.5) SANZIONI

I tesserati che hanno subito due ammonizioni in gare diverse incorrono in una giornata di squalifica inflitta dall'Organo di Giustizia Sportiva.

7. NOMINA E TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI SOCIETA'

Si reputa necessario ricordare che le eventuali variazioni all'organigramma dei quadri dirigenziali societari rispetto a quello dichiarato al momento dell'iscrizione ai Campionati, giusto il disposto dell'art. 37 delle N.O.I.F. deve avvenire nel seguente modo:

- a) l'inserimento o l'avvicendamento di dirigenti eletti nel Consiglio Direttivo deve essere documentato da copia dell'estratto del verbale dell'assemblea dei soci, ratificato dalle firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea stessa;
- b) le nomine dei collaboratori della gestione sportiva della società devono essere comunicate su carta intestata della società con riferimento alla seduta del Consiglio Direttivo deliberante, firmate dal Presidente della società. Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

In entrambi i casi di cui sopra i dirigenti ed i collaboratori devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dei Regolamenti Federali.

In caso di dimissioni le stesse devono essere inviate in copia al Comitato Regionale, sottoscritte dai dirigenti e dai collaboratori dimissionari.

Tutte le comunicazioni inviate al Comitato Regionale, prive dei suddetti requisiti, saranno annullate ed archiviate senza seguito.

8. PARTECIPAZIONI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI

Si fa presente che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati alla F.I.G.C. (calcio a 11 - maschile - femminile e calcio a 5) organizzare e partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società o i tesserati inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti. Si ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a tornei non autorizzati.

9. SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO

Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.) **dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R..**

Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione - che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza - sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C.

10. TORNEO JUNIORES “GIOVANNI BARBURINI” 2009/2010

10.1) ISCRIZIONI

Si comunica che la domanda di iscrizione al Torneo in oggetto, va formulata compilando accuratamente in ogni sua parte, a macchina, il modulo allegato.

Alla domanda, va allegato:

- dichiarazione relativa alla disponibilità del terreno di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- assegno circolare unico non trasferibile intestato F.I.G.C.- L.N.D. Comitato Regionale F.V.G. * Trieste, per l'importo previsto di **€ 400,00** (€ 51,65 taxa iscrizione; € 348,35 quale cauzione per spese arbitrali).

La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, **dovrà pervenire** alla F.I.G.C. - L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. - C.P. 990 – c/o Ufficio Postale Trieste Centro – 34100 TRIESTE **entro e non oltre il**

SABATO 27 FEBBRAIO 2010

Domande di iscrizione pervenute dopo tale termine, non complete in ogni loro parte e/o mancanti degli allegati previsti, non saranno prese in considerazione e restituite al mittente

10.2) ARTICOLAZIONE

- Possono partecipare al Torneo i calciatori nati dal 1° gennaio 1992 in poi e che alla data della gara abbiano compiuto il 15° anno di età .
- Sono ammessi N° 5 (cinque) calciatori “fuori quota” nati nel 1991.
- Esclusivamente per il Torneo in oggetto, i calciatori attualmente in prestito a Società non partecipanti al Campionato Carnico, potranno prendere parte al Torneo suddetto, al rientro dal prestito (dopo il 30/06/2009) con la Società di appartenenza.

- Sono ammessi n° 6 prestiti di giocatori di cui non più di 2 (due) nati dopo il 1° gennaio 1991 e 2 (due) nati dopo il 1° gennaio 1992 provenienti da società partecipante al Campionato Carnico, muniti di regolare nulla osta, il quale deve essere depositato o fatto pervenire anche tramite posta a questo Comitato, **inderogabilmente il sabato antecedente la 1° giornata di calendario**. Si precisa al fine del ricevimento di detti nulla osta, che farà fede insindacabilmente il timbro postale di arrivo ed il timbro apposto dalla Delegazione in caso di consegna manuale.
- I nominativi dei prestiti, verranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale antecedente la prima giornata di calendario.
- Possono partecipare al Torneo in oggetto, i calciatori in forza alle Società alla data prevista dalla F.I.G.C. di termine per la presentazione delle liste di tesseramento e trasferimento. In tutti gli altri casi potranno essere tesserati calciatori dopo il 1° luglio 2009, i quali non potranno partecipare al Torneo in oggetto.

10.3) MODALITA', DATE ED ORARI SVOLGIMENTO GARE

La data d'inizio del Torneo sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni con modalità che saranno definite in funzione al numero delle squadre iscritte.

Tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno nella giornata e nell'orario stabiliti, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla fase successiva.

Le gare si disputeranno infrasettimanalmente, nelle giornate di **giovedì** con inizio indicativamente alle ore:

- per le società sprovviste di impianto di illuminazione:

- 17.30 (tempo di attesa: 15 minuti), nel mese di maggio;
- 18.30 (tempo di attesa: 15 minuti), nei mesi di giugno, luglio;
- 17.45 (tempo di attesa: 15 minuti), nei mesi di agosto, settembre.

- per le società provviste di impianto di illuminazione, le gare avranno inizio **alle ore 19.00** (tempo di attesa: 15 minuti).

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. TORNEO ESORDIENTI 2009/2010

1.1. TERMINE ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, **redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di adesione al S.G.S.di 60,00 €**, dovrà essere inoltrata per il tramite **dello sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND** territorialmente competente Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE) , entro e non oltre il

27 FEBBRAIO 2010

NB: tutte le procedure e la relativa modulistica inerenti le iscrizioni al settore giovanile e scolastico verranno allocate sul sito del Comitato: www.figc.tolmezzo.com

1.2. ARTICOLAZIONE TORNEO ESORDIENTI ("FAIR PLAY" 9c9)


In questo caso le gare si articolano in una partita alla quale partecipano nove calciatori per squadra e vengono disputate su campi di gioco la cui lunghezza è compresa tra le due aree di rigore, mentre la larghezza è determinata prolungando possibilmente cinque metri a destra ed a sinistra la linea dell'area di rigore, le cui dimensioni di massima sono di mt. 75x50. Le porte debbono essere di misure ridotte (4x2 m) e dovranno essere posizionate sulla linea dell'area di rigore. I palloni devono essere di circonferenza ridotta e peso contenuto convenzionalmente identificabili con il n. 4 (gomma a doppio o triplo strato o cuoio). Inoltre, nel modello di gioco previsto per questa fascia d'età, viene applicata la regola del fuorigioco, con la particolarità di limitarla alla linea dell'area di rigore a 15 metri dalla linea di fondo.

Per tale tipo di attività è previsto che la partita venga suddivisa in 3 tempi di gioco della durata di 20 minuti ciascuno.

1.3. PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al Torneo i calciatori nati dal **1° gennaio 1997 in poi e che alla data della gara abbiano compiuto anagraficamente 10 anni di età.**

Esempio sulla possibile strutturazione del campo di gioco 9c9 cat. Esordienti



Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 23 gennaio 2010.

Il Segretario
Francesco Sciusco

Il Delegato Distrettuale
Zanier Emidio

Intestazione Società _____ matricola F.I.G.C. _____

Codice Fiscale o Partita I.V.A.: _____

_____ li _____ 2010

AL
COMITATO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DELLA F.I.G.C.
CASELLA POSTALE 990
C/O UFFICIO POSTALE TRIESTE CENTRO
34132 TRIESTE

Con la presente la sopra intestata Società chiede l'iscrizione al campionato 2009/2010 di:

3[^] CATEGORIA

€2.200,00.-

chiusura iscrizioni 27 febbraio 2010

All'uopo allega alla presente **assegno circolare** della:
Banca _____ n. _____

di Euro ____ intestato LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE F.V.G., corrispondente alla tassa di partecipazione.

- **Dichiarazione di piena disponibilità del campo di giuoco (omologato per la disputa di tutte le gare dell'attività ufficiale) rilasciata dal proprietario dell'impianto (Comune, privato, ecc.):**

Località _____ Via _____

Omologato il _____


Provvisto di impianto di illuminazione SI NO

L'impianto di illuminazione
è omologato per la disputa di gare ufficiali: SI NO

- **scheda informativa**
- **modello 6/L.N.D. "Censimento Federale"**
- **Dichiarazione di Onorabilità**

Timbro
sociale

Il Presidente



Precisare quali eventuali altre Società giocano sul medesimo campo:

Richieste per la compilazione dei calendari:

Intestazione Società _____ matricola F.I.G.C. _____

Codice Fiscale o Partita I.V.A.: _____

_____ li _____ 2010

AL
COMITATO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DELLA F.I.G.C.
C/O UFFICIO POSTALE
TRIESTE CENTRO
CASELLA POSTALE 990
34132 TRIESTE

Con la presente la sopra intestata Società chiede l'iscrizione al

TORNEO COPPA CARNIA
stagione sportiva 2009/2010.

Chiusura iscrizioni 27 febbraio 2010

All'uopo allega alla presente **assegno circolare** della:

Banca _____ n. _____

di **Euro 105,00.-** intestato LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE F.V.G., corrispondente alla
tassa di partecipazione.

- Campo di giuoco per le gare di Coppa Regione (omologato per la disputa di tutte le gare dell'attività ufficiale)


Località _____ Via _____

Omologato il _____

Provvisto di impianto di illuminazione: SI NO

L'impianto di illuminazione è omologato
per la disputa di gare ufficiali: SI NO

Timbro Il Presidente
sociale



I

Richieste per la compilazione dei calendari:

Intestazione Società _____ matricola F.I.G.C. _____

Codice Fiscale o Partita I.V.A.: _____

_____ li _____ 2010

AL
COMITATO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DELLA F.I.G.C.
CASELLA POSTALE 990
C/O UFFICIO POSTALE TRIESTE CENTRO
34132 TRIESTE

Con la presente la sopra intestata Società chiede al:

TORNEO JUNIORES 2009/2010 "GIOVANNI BARBURINI"

€400,00.-

chiusura iscrizioni 27 febbraio 2009

**POSSONO PARTECIPARE CALCIATORI NATI DOPO IL 1° GENNAIO 1991 CON L'UTILIZZO DI
N. 2 CALCIATORI FUORI QUOTA NATI DOPO IL 1° GENNAIO 1990.**

All'uopo allega alla presente **assegno circolare** della:

Banca _____ n. _____

di Euro ____ intestato LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE F.V.G., corrispondente alla tassa di partecipazione.

- **Dichiarazione di piena disponibilità del campo di gioco (omologato per la disputa di tutte le gare dell'attività ufficiale) rilasciata dal proprietario dell'impianto (Comune, privato, ecc.):**

Località _____

Via _____

Omologato il _____


Provvisto di impianto di illuminazione SI NO

L'impianto di illuminazione

è omologato per la disputa di gare ufficiali: SI NO

Timbro
sociale

Il Presidente



Precisare quali eventuali altre Società giocano sul medesimo campo:

Richieste per la compilazione dei calendari:

AUTOCERTIFICAZIONE

DISPOSIZIONI PER LA ONORABILITÀ - (ART. 22 BIS DELLE N.O.I.F.)

Al

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C./L.N.D.
c/o Ufficio Postale Trieste Centro - C.P. 990 - 34132 Trieste

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a: _____ il _____

residente a : _____ via/piazza _____

nella sua qualità di Presidente della Società _____

con sede in _____ via/piazza _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 22/bis comma 1° delle N.O.I.F. e quindi di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 22/bis delle N.O.I.F. per l'iscrizione al Campionato di _____ per la stagione sportiva 2009/2010.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

firma _____

SCHEDE INFORMATIVA

**DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
IN ALLEGATO ALLA DOMANDA D'ISCRIZIONE**

Stagione Sportiva 2009/2010

SOCIETA' _____ **Matr.** _____ Anno di fondazione _____

Campionato _____

Codice Fiscale o Partita I.V.A. _____

Indicare l'indirizzo dove deve essere inviata la corrispondenza:

Telefono Sede: _____ / _____ Fax _____ / _____

Recapito per comunicazioni URGENTI Sig. _____

Tel. _____ / _____

Collegamento ad INTERNET SI www. _____ NO

Indirizzo e-mail _____

Presidente _____ Tel. _____ / _____

Segretario _____ Tel. _____ / _____

Responsabile _____ Tel. _____

Responsabile Sett. Giovanile _____ Tel. _____

Colori sociali: _____

Campo di gioco Prima Squadra _____ Località _____

Indirizzo campo di gioco _____ Specificare n. civico _____

Tel. _____ Omologato il _____ Misure: metri _____ x _____

Tipo di manto del terreno di gioco: ERBOSO SINTETICO ALTRO

Impianto di illuminazione: SI LUX _____ NO

Impianto di illuminazione omologato per la disputa di gare ufficiali: SI NO



Il Presidente

MODELLO 6/L.N.D. "CENSIMENTO FEDERALE"

PROMEMORIA PER LA COMPILAZIONE

SI RICORDA ALLE SOCIETÀ CHE È NECESSARIO COMPILARE IL MODELLO "CENSIMENTO FEDERALE" **IN TUTTE LE SUE PARTI**, SIA SUL FRONTE CHE SUL RETRO. DEVONO ESSERE RESTITUITE TUTTE E TRE LE COPIE

PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE, SI RACCOMANDA ALLE SOCIETÀ DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI INDICAZIONI:

FRONTE DEL MODULO

SEZIONE **CONSIGLIO DIRETTIVO**

- è necessario indicare la data dell'assemblea
- indicare per ciascun componente il Consiglio Direttivo, oltre al cognome e nome, anche la data di nascita, l'indirizzo e un recapito telefonico
- far firmare a ciascun Dirigente inserito nel censimento

RETRO DEL MODULO

PRIMA sezione:

- è necessario indicare per ciascun Consigliere, oltre al cognome e nome, anche la data di nascita, l'indirizzo e un recapito telefonico (è possibile allegare al censimento un elenco riportante i dati richiesti)
- è necessario indicare il nome dell'allenatore o segnalarlo entro i venti giorni precedenti all'inizio del Campionato al più tardi
- è necessario far firmare a ciascun Consigliere e/o Dirigente inserito nel censimento

SECONDA sezione

- è necessario compilarla in tutte le sue parti

TERZA sezione

- se ci sono delegati alla firma, indicare cognome, nome e indirizzo del delegato/i
- far firmare al delegato/i
- datare, timbrare e far firmare al Presidente

NEL CASO MANCASSE UNO QUALUNQUE DI QUESTI DATI, IL COMITATO REGIONALE SI RISERVA DI PRENDERE GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI.

SOCIETA' _____

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO ESORDIENTI 2009/2010

chiusura iscrizioni 27 febbraio 2010

- Il sottoscritto _____ nato il _____ Presidente dell' intestata Società, preso atto delle norme regolamentari vigenti chiede l'iscrizione delle succitate squadre al campionato in oggetto;
- segnala, quale dirigente responsabile della squadra, il componente del Consiglio Direttivo, sig. _____ nato il _____ abitante a _____ via/piazza _____ n. telefonico _____ cell. _____ il quale sottoscrive la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196

firma _____

e quali collaboratori, da iscrivere unitamente al precedente sulla tessera accompagnatore ufficiale, i seguenti signori, i quali sottoscrivono la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196:

1. _____ nato il _____ firma _____

2. _____ nato il _____ firma _____

3. _____ nato il _____ firma _____

4. _____ nato il _____ firma _____

- Segnala, quale tecnico della squadra il signor _____, di cui la dichiarazione sul retro della presente;

- prende atto che tutte indistintamente le gare verranno disputate, sul campo sportivo di _____ via/piazza _____

regolarmente omologato dall'Ente Federale competente di cui si allega la dichiarazione di piena disponibilità rilasciata dal proprietario dell'impianto (Comune, privato, ecc.)

- comunica che il terreno di gioco è dotato di impianto di illuminazione SI NO

- comunica che la squadra indosserà, nelle gare esterne, maglie di colore _____

- comunica che sulle maglie di gioco verrà stampigliato il seguente marchio pubblicitario, come da norme vigenti _____

- segnala, per la direzione delle gare, i signori, i cui dati anagrafici vengono riportati sul retro, già iscritti al Gruppo Dirigenti Arbitri o in caso contrario, che si impegnano con detta segnalazione a partecipare al corso programmato dal Comitato di appartenenza.

Data, _____
Timbro della **Il Presidente** Società

Riservato a FIGC

CODICE CAMPO _____

T.A.U. _____

Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile. Qualora dovessero sopraggiungere variazioni rispetto al presente modulo la Società è tenuta a darne comunicazione al Comitato competente

DICHIARAZIONE DEL TECNICO

Il sottoscritto _____ nato il _____ iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. quale (1) _____ con tessera n. _____ (si allega fotocopia della tessera della precedente stagione sportiva)

dichiara

di aver assunto, previ accordi scritti con la Società, la responsabilità tecnica della squadra, impegnandosi a non svolgere, per tutta la corrente stagione sportiva, alcuna altra attività, tecnica, agonistica e dirigenziale per altra Società con la presente il tecnico suddetto.

In fede di che

Il Tecnico

(1) *indicare la qualifica: allenatore professionista di 1[^], di 2[^] categoria, allenatore dilettante, istruttore di calcio, allenatore/istruttore di giovani calciatori, allenatore di base*

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 con la sottoscrizione della presente il suddetto tecnico della Società presta il consenso al trattamento dei dati personali ai fini specifici dell'attività calcistica giovanile.

firma

ELENCO DIRIGENTI ARBITRI GIA' ABILITATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cognome nome data di nascita indirizzo **firma per consenso trattamento dati**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ELENCO DIRIGENTI CHE PARTECIPERANNO AL PROSSIMO CORSO

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

La SOCIETA' _____

comunica che il Consiglio Direttivo è composto da

qualifica cognome e nome indirizzo telefono **firma**

Presidente Onorario _____

Presidente _____

Segretario _____

Consiglieri _____

Data, _____ Timbro Società

Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Presidente della Società, il segretario, i consiglieri ed i nominativi in narrativa citati dichiarano il libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai fini specifici dell'attività calcistica giovanile.

qualifica cognome e nome indirizzo telefono **firma**

